

APPELLO 2006/15

La Giuria d'Appello, riunita nelle persone di Giuseppe Meo (presidente), Osvaldo Magnaghi, Gianfranco Lodoli, Giorgio Ballerini Giacometti ed Eugenio Torre (membri), Adolfo Villani e Giuseppe Russo (membri supplenti) e con Marco Alberti, Sergio Pepe, Nicola Vescia e Fabio Donadono (uditori), ha emesso la seguente decisione sull'appello tempestivo proposto dalle barche ITA-5410, ITA-5409 e ITA6527, classe "Optimist", datato 25 maggio 2006, e pervenuto il successivo 1 giugno 2006, avverso la decisione 21 maggio 2006 del Comitato per le Proteste della Selezione Zonale Optimist, disputata il 21 maggio 2006 a Civitanova Marche.

In occasione della Selezione Zonale Optimist, disputata il 21 maggio 2006 a Civitanova Marche, al termine della 1a prova, le barche concorrenti (trentatrè juniores e dodici cadetti) furono sottoposte ad un controllo sulla presenza del timbro di stazza sulle vele delle barche dei concorrenti cadetti e poi su quelle dei concorrenti juniores.

Dal controllo anzidetto, eseguito da uno stazzatore autorizzato, risultò che, fra le altre, le barche ITA-5410, ITA-5409 e ITA-6527 (cadetti) si avvalevano di vele non stazzate; ed a seguito di ciò furono protestate dal Comitato di Regata e poi squalificate (unitamente ad altre barche regatanti) dal Comitato per le Proteste con decisione 21 maggio 2006, per inosservanza del corsivo FIV in calce alla regola [78.1](#) del regolamento ISAF. Avverso la decisione 21 maggio 2006 anzidetta le barche ITA-5410, ITA5409 e ITA-6527 (cadetti) hanno proposto tempestivo appello datato 25 maggio 2006, deducendo:

a) che le istruzioni di regata prevedevano esplicitamente al punto 17: *"Non sono previsti controlli di stazza"*;

b) che, né all'atto dell'iscrizione né in occasione del briefing dei timonieri, i concorrenti erano stati avvertiti che sarebbe stata richiesta la stazzatura delle vele;

c) che tuttavia il Comitato di Regata aveva disposto il controllo formale della timbratura delle vele, a seguito del quale il Comitato per le Proteste aveva comminato le squalifiche;

d) che non era stata data ai concorrenti alcuna possibilità di rimediare alla mancata stazza, nonostante fosse presente lo stazzatore addetto, sin da prima dell'inizio della 1a prova della regata;

e) che infine il Comitato di Regata che aveva disposto il controllo di stazza era composto in modo difforme da quanto indicato nelle Istruzioni di Regata, senza che ciò fosse comunicato formalmente ai concorrenti (il primo comunicato della giornata fu emesso alle ore 16,20), e che il membro sostituto non aveva la qualifica di "Ufficiale di Regata". Successivamente sono pervenute le osservazioni del Presidente del Comitato per le Proteste, il quale:

ha precisato anzitutto la regolare composizione del Comitato di Regata che dispose il controllo delle vele e del Comitato per le Proteste che emise la decisione impugnata: infatti solo nella mattina un componente designato del Comitato per le Proteste, comunicò e giustificò la sua impossibilità ad essere presente ed il medesimo fu sostituito da un componente del Comitato di Regata (che è anche caposezione degli Ufficiali di Regata), mentre l'aspirante giudice, cui è riferimento nell'appello, partecipò alle operazioni del Comitato di Regata e prese parte alla seduta del Comitato per le Proteste in soprannumero e quale uditore;

ha osservato che comunque in udienza, su specifica domanda, nessuno dei protestati sollevò eccezione sul punto;

ha aggiunto che, trattandosi di classi giovanili, erano stati invitati a partecipare all'udienza gli istruttori dei protestati e che infatti i tre attuali appellanti erano accompagnati dall'istruttore, il quale accettò il verdetto senza opporre alcuna obiezione o spiegazione;

ha aggiunto altresì che lo stazzatore addetto era presente e disponibile sin dalle prime ore della mattina presso il Circolo Velico di Portocivitanova e che sarebbe stato compito proprio degli Istruttori, che sono dei professionisti e sono quindi bene edotti delle procedure, chiederne l'intervento, ciò che essi non fecero, per far sì che i rispettivi atleti si presentassero alla partenza con la barca e le relative attrezzature in regola con la normativa del Regolamento di regata (corsivi FIV compresi) ed anche per un fatto educativo.

Infine è pervenuta la memoria di replica dell'istruttore degli appellanti, il quale, premesso che egli fu invitato ad essere presente all'udienza non quale parte della stessa (stando *"in piedi ed ai margini della stanza"*), ha fatto presente che al momento la decisione sembrava non contestabile, anche se eccessivamente formale e vessatoria nei confronti di *"ragazzini di dieci anni"*, e che solo quando poté esaminare il verbale dell'udienza, dopo la decisione, egli si rese conto delle irregolarità denunciate nell'atto di appello.

La Giuria di Appello, esaminati gli atti, la decisione impugnata, l'appello delle barche ITA-5410, ITA-

5409 e ITA-6527 (cadetti), le osservazioni del Presidente del Comitato per le Proteste e la memoria di replica dell'istruttore degli appellanti, ritiene che, a norma del corsivo FIV in calce alla regola [78.1](#) (ed anche a norma del regolamento della Classe Optimist), il Comitato di Regata aveva pieno diritto di disporre il controllo formale della timbratura delle vele, a seguito del quale il Comitato per le Proteste comminò poi le squalifiche; e che, per ammissione degli stessi appellanti, lo stazzatore addetto era presente sin da prima dell'inizio della 1a prova della regata e gli appellanti non gli chiesero di stazzare le vele per regolarizzare la rispettiva posizione dopo il controllo disposto dal Comitato di Regata ed eseguito; e che la normativa dettata dal corsivo FIV non può essere derogata dal punto 17 delle istruzioni di regata, per altro estremamente generico. E, quanto alla composizione del Comitato per le Proteste, la Giuria di Appello osserva che la stessa fu del tutto regolare, come si rileva dalle osservazioni del Presidente del Comitato per le Proteste.

Per questi motivi la Giuria d'Appello respinge l'impugnazione datata 25 maggio 2006, proposta dalle barche ITA-5410, ITA-5409 e ITA-6527 (cadetti) avverso la decisione 21 maggio 2006 del Comitato per le Proteste della Selezione Zonale Optimist, disputata il 21 maggio 2006 a Civitanova Marche, perchè la stessa è infondata.

Così deciso in Rimini, il 27 ottobre 2006

Il Presidente

Giuseppe Meo